L'OPERA DI DANILO DOLCI TRA DISOBBEDIENZA E AFFERMAZIONE DEI DIRITTI

1. Nonviolenza, legalità, disobbedienza - 2. Scioperare lavorando - 3. Processo alla Costituzione - 4. Ricerca, inchiesta sociale e oltraggio al pudore - 5. Il sistema clientelare-mafioso - 6. Radio Libera e l'articolo 21 - 7. Passato e presente

Abstract
La vicenda di Danilo Dolci ha attraversato con caratteri di originalità e incisività l'intero secondo Novecento. Le sue lotte nonviolente per il pane, il lavoro, la democrazia, lo sviluppo economico e sociale furono conosciute e sostenute non solo in Italia, ma anche a livello internazionale. In particolare, lo *sciopero alla rovescia*, il suo arresto e il conseguente processo, nel quale fu difeso da Piero Calamandrei, diedero grande risonanza alla sua attività. Non è stata, tuttavia, l'unica occasione che ha costretto Dolci a fare i conti con le aule di un Tribunale. Ma il rapporto tra Dolci e il diritto non ha riguardato solo l'ambito giudiziario. Le sue iniziative sono state finalizzate all'affermazione dei diritti degli ultimi e connesse al movimento che ha operato per dare piena attuazione ai diritti sanciti dalla Costituzione.

The story of Danilo Dolci spanned the second half of the Twentieth Century with characteristics of originality and incisiveness. His nonviolent struggles for bread, work, democracy, economic and social development were famous not only in Italy, but also internationally. Above all the so-called 'strike in reverse', his arrest and the trial, in which he was defended by Piero Calamandrei, gave great resonance to his activity. However this is not the only time that Dolci was forced to deal with a Court. But the relationship between Dolci and the law did not only concern the judicial sphere. His initiatives were aimed at affirming the rights of the least fortunate and were connected to the movement that worked to fully implement the rights contained in the Constitution of the Italian Republic.

Keywords: Danilo Dolci, Nonviolent Action, Constitution of Italian Republic, Civil Disobedience, Marginality.

1. Nonviolenza, legalità, disobbedienza

La riflessione sul tema della legalità ha interessato in modo non episodico le figure di maggior rilievo del movimento nonviolento nel corso del Novecento. Gandhi – circostanza spesso dimenticata – non solo aveva una solida formazione giuridica, acquisita presso la *University College* di Londra, ma prima di diventare il protagonista assoluto della lotta per l'indipendenza dell'India e il personaggio più rappresentativo della nonviolenza a livello mondiale, aveva esercitato per molti anni l'attività di avvocato in Sudafrica.

Se osserviamo le modalità con le quali le organizzazioni che si ispirano alla nonviolenza operano, possiamo individuare due diversi approcci. Nel primo caso, una legge ritenuta ingiusta viene apertamente violata per chiederne l'abrogazione. È questo lo schema di azione tipico dei movimenti di lotta per i diritti civili: basti pensare a Martin Luther King o, in Italia, alle iniziative che hanno condotto alla promulgazione della legge per l'obiezione di coscienza al servizio militare. Nel secondo caso, speculare al precedente, iniziative vengono intraprese per chiedere il rispetto di norme già esistenti, ad esempio esercitando pressione affinché venga data attuazione a quanto previsto dalla legislazione interna o da trattati internazionali: si tratta di un *modus operandi* caratteristico di alcune associazioni come Amnesty International, fondata nel 1961 dall'avvocato inglese Peter Benenson.

Anche se non è sempre agevole classificare in maniera univoca singole iniziative in uno dei due schemi sinteticamente descritti, vi sono alcuni elementi che accomunano entrambi gli approcci. Ad esempio, le attività realizzate nell'ambito di una campagna nonviolenta, anche quando comportano la violazione di una legge, non vengono condotte in modo nascosto, ma informando sempre dettagliatamente e in anticipo le autorità e l'opinione pubblica del programma che si intende realizzare e delle finalità che si perseguono.

Nelle iniziative realizzate da Dolci possiamo individuare aspetti che rimandano ad ambedue gli approcci sopra esemplificati, con un tema peculiare che – come avremo modo di vedere – ritorna periodicamente nel suo percorso: il richiamo alla Costituzione repubblicana e alla piena attuazione delle sue norme, a partire (ma non solo) dal famoso *sciopero alla rovescia*. In molte sue manifestazioni, anche quelle volutamente più provocatorie, una o più leggi sono state violate proprio invocando una superiore norma di rango costituzionale. Verrebbe quasi da osservare che Dolci, che pure non possedeva una formazione giuridica, aveva chiaro il concetto di gerarchia delle fonti.

Sarebbe, tuttavia, un errore costringere il rapporto tra Danilo Dolci e il diritto al solo ambito giudiziario. L'intera sua vicenda può anche essere ricostruita come una tenace, incessante lotta per il riconoscimento dei diritti degli ultimi, dei più fragili e indifesi.

Non suscita perciò meraviglia che egli abbia spesso trovato al suo fianco illustri giuristi e operatori del diritto: da Norberto Bobbio a Piero Calamandrei, da Alessandro Galante Garrone a Vincenzo Arangio-Ruiz, da Achille Battaglia a Domenico Peretti Griva, da Raffaele Guariniello a Gian Carlo Caselli, a molti altri ancora.

Peraltro, nei suoi scritti, Dolci è tornato in più occasioni non solo sui temi della legalità, della disobbedienza e dei diritti sanciti dalla Costituzione, ma sullo stesso concetto di "legge". In uno dei

suoi ultimi libri, pubblicato nel 1993 e significativamente intitolato *La legge come germe musicale*, l'argomento è approfondito dal punto di vista scientifico, sociale, ma anche giuridico.

È perciò per certi versi singolare che, tra tanti saggi pubblicati – anche in tempi recenti – sulla vita e sull'opera di Danilo Dolci, siano mancati sino a oggi studi che si siano posti l'obiettivo di indagare in modo approfondito questo aspetto della sua attività.

2. Scioperare lavorando

L'episodio che più di tutti ha contribuito a dare risonanza alla lotta di Dolci e ampliarne la notorietà ben oltre i nostri confini nazionali, è sicuramente lo *sciopero alla rovescia*.

Nel gennaio del 1956, di ritorno da un viaggio che lo aveva condotto nelle principali città italiane, Dolci diffonde un documento sottoscritto da oltre trecento pescatori e contadini di Partinico, Trappeto e Balestrate. Dopo aver riepilogato le numerose denunce, rimaste senza esito, del diffuso fenomeno della pesca di frodo, che privava le popolazioni dei centri costieri del Golfo di Castellammare di ogni mezzo di sussistenza, concludeva: «Decisi a far rispettare le leggi, promoviamo un movimento che non si fermerà fino a quando il buon senso e l'onestà non avranno trionfato. Inizieremo lunedì 30 gennaio, digiunando per ventiquattro ore».

Il 30 gennaio alcune centinaia di persone (ma solo poche decine, secondo i verbali di polizia), riunite su una spiaggia di Trappeto, danno vita a un imponente digiuno collettivo. La manifestazione viene sciolta con la singolare motivazione che «un digiuno pubblico è illegale».

Ma è solo la prima avvisaglia di una protesta ancor più clamorosa che si va preparando. Per denunciare la cronica mancanza di lavoro, che costringe migliaia di siciliani a condizioni di vita disumane, si decide di occupare la *trazzera vecchia*, una strada demaniale divenuta intransitabile a causa dell'incuria delle amministrazioni preposte, per provvederne alla sistemazione e al ripristino. L'idea alla base della manifestazione – che recupera innovandole forme di lotta già sperimentate dal movimento contadino in Sicilia e in altri territori del Meridione d'Italia – è che se un operaio, per protestare, si astiene dal lavoro, allo stesso modo un disoccupato può scioperare lavorando. Come consuetudine, viene data ampia pubblicità alle modalità di svolgimento dello sciopero e agli obiettivi perseguiti, attraverso l'affissione di manifesti e la pubblicazione di un appello su diverse testate giornalistiche siciliane e nazionali. Dolci, poche settimane prima, era stato persino ospitato da una trasmissione dell'allora unico canale della Rai: «Se non avremo altro lavoro, intanto che si aspetta

di costruire la diga, torneremo ad aggiustare la trazzera. Sono qui ad avvisare tutti che non ci sarà carica di polizia che ci potrà impedire di lavorare»[1].

Un telegramma indirizzato al Presidente della Repubblica, al Presidente del Consiglio, ai Presidenti delle Camere e della Regione siciliana, firmato «mille cittadini che credono nell'articolo 4 della Costituzione» ribadiva, due giorni prima dell'iniziativa, modalità di svolgimento e finalità.

Il programma prevedeva che le attività impegnassero i dimostranti per otto ore, con una breve pausa dedicata alla consumazione di un frugalissimo pasto comune: del pane spezzato con le mani.

Ma leggiamo la cronaca di quella giornata dalle parole di Goffredo Fofi: «Ci svegliamo verso le cinque […]. Andiamo al luogo di riunione, dove già ci attendono in molti. Ci dicono che è meglio partire subito, se no bloccano le strade. La trazzera è fatta di fango in cui sprofonda tutto il piede e più; parte dal termine della città e attraversa campi e agrumeti. Fa fresco. Danilo è in testa al gruppo con una pala in spalla […]: "Mi raccomando di star calmi, se vengono". Secondo i consigli di Danilo, nessuno ha portato il coltello per il pane. Un torrente attraversa la trazzera, si salta di sasso in sasso, uno alla volta, per oltrepassarlo. Subito dopo ci fermiamo: la strada è in leggera salita, il giorno prima è piovuto e rivoli d'acqua scorrono in mezzo, verso il fiume. Danilo: "È il posto migliore, il più rovinato. E poi qui se riescono ad arrivarci con le camionette o sparano con il gas, saliamo sopra". […] Gli uomini si dispongono lungo la trazzera: chi toglie i sassi e li ammucchia ai lati, chi spiccona e chi ricopre le buche con palate di terra, come fa Danilo. Un anziano ci consiglia di lasciare un fossetto laterale per far scorrere l'acqua piovana»[2].

La risposta delle istituzioni è, tuttavia, esclusivamente repressiva: dopo i tre rituali squilli di tromba[3], una violenta carica delle forze dell'ordine disperde i manifestanti, mentre gli organizzatori sono arrestati e tradotti all'Ucciardone.

---

[1] Dalla trascrizione del programma della Rai *Orizzonti* del 13 gennaio 1956, in AA.VV., *Processo all'articolo 4*, Torino, 1956, pp. 35-36. Il volume, che raccoglie la documentazione relativa alla manifestazione e al conseguente processo, reca in esergo l'articolo 4 della Costituzione italiana: «La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto. Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un'attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società».

[2] G. FOFI, *Il giorno dello sciopero*, in AA.VV., *Perché l'Italia diventi un paese civile*, Napoli, 2006, pp. 31-32.

[3] L'art. 23 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza prevede che, nel caso di manifestazioni non autorizzate, ne «è ordinato il discioglimento con tre distinte formali intimazioni, preceduta ognuna da uno squillo di tromba». Il T.U.L.P.S., promulgato con Regio Decreto n. 773 del 18 giugno 1931 in una fase di definitivo consolidamento del regime fascista, è tuttora vigente, seppure significativamente emendato nel corso degli anni dal legislatore e, soprattutto, da frequenti interventi della Corte costituzionale, che se ne occupò sin dalla sua prima pronuncia.

Proviamo ora a rivivere quei momenti assumendo un punto di osservazione decisamente diverso, attraverso le parole di un verbale del Commissariato di P.S. di Partinico, datato 3 febbraio 1956: «Il Dolci Danilo e i suoi collaboratori, proseguendo nella loro azione di sobillazione delle masse, in dispregio alle Leggi, organizzavano, dandone ancora una volta pubblicità sul giornale *L'Ora*, edizione serale del 1° febbraio (settima pagina), il cosiddetto "sciopero alla rovescia" per il mattino del due corrente. Il sottoscritto, pertanto, richiedeva rinforzi alla Questura di Palermo che giungevano in luogo nelle prime ore del due detto, sotto la direzione del Commissario Capo dr. Tommaso Di Giorgi. Gli organizzatori per poter agire di sorpresa avevano tenuto celata la località in cui doveva attuarsi la manifestazione illegale.

«Servizi di appostamento, disposti nella notte, segnalavano, verso le 6, che individui isolati ed a piccoli gruppi, muniti di vanghe, piccozze, badili e roncole, attraverso le campagne rese quasi impraticabili dall'abbondante pioggia della notte, si dirigevano verso la contrada "Motisi" […]. La massa, costituita da oltre 150 persone, dava inizio a lavori di sterramento per un tratto di circa 200 metri nella suddetta "trazzera vecchia". Le forze di polizia invitavano reiteratamente i dimostranti a cessare ogni attività e ad allontanarsi.

«Ogni suadente tentativo rimaneva non solo senza esito, ma la massa, eccitata ed istigata dal Dolci e dai sopradetti capeggiatori, iniziava a tumultuare, brandendo gli arnesi di cui era in possesso, fra cui le roncole. Pertanto era necessario intimare nelle forme di legge lo scioglimento della illegale manifestazione mediante i tre squilli di tromba. A tale intimazione buona parte dei convenuti si apprestava ad allontanarsi, ma veniva richiamata ed istigata da un gruppo di facinorosi – capeggiati dal Danilo Dolci – i quali persistevano nell'opera di sobillazione, invitando ad alta voce tutti i presenti a disobbedire, rimanendo sul posto per continuare i lavori […]. Alla stregua dei fatti su esposti si denunciano i suddetti in istato di arresto, siccome responsabili dei reati di cui all'oggetto, significando che gli stessi in data odierna, per motivi di sicurezza ed ordine pubblico, giusta intesa con codesta giustizia, sono stati ristretti nelle carceri giudiziarie di Palermo e posti a disposizione della S.V. Ill/ma»[4].

È l'avvio di un vero e proprio "caso Dolci": la stampa nazionale e internazionale segue quotidianamente gli sviluppi della vicenda; si moltiplicano gli appelli e le prese di posizione di intellettuali e politici; nelle aule parlamentari si svolge un acceso dibattito, che costringe il Governo ad

[4] *Denunzia in istato di arresto a carico di Dolci Danilo e altri*, in AA.VV., *Processo all'articolo 4*, cit., pp. 43-46.

assicurare che saranno disposti accertamenti sui motivi dell'arresto e sui funzionari di polizia che lo hanno deciso.

Nelle principali città italiane e in molti paesi europei (Svizzera, Francia, Germania, Svezia, Gran Bretagna, Olanda, Norvegia, Finlandia) vanno costituendosi gruppi di sostegno all'opera di Dolci. Tra i tanti che si schierano al suo fianco troviamo figure del calibro di Erich Fromm, Bertrand Russell, Jean Piaget, Aldous Huxley, Lewis Mumford, Ernst Bloch. A partire da quel momento e per i due decenni successivi giungeranno in Sicilia da ogni parte d'Europa centinaia di giovani decisi a contribuire a un'imponente opera di riscatto civile, democratico, economico.

Il 21 febbraio il giudice istruttore Francesco Mercataio respinge l'istanza di libertà provvisoria: «Nonostante le precedenti diffide e l'opera di persuasione svolta dagli organi di Polizia», si legge nelle motivazioni del provvedimento, «il Dolci e gli altri imputati hanno persistito nella loro attività criminosa, organizzando e capeggiando arbitraria invasione di una trazzera demaniale, da parte di un elevato numero di braccianti, usando violenza per opporsi agli ufficiali ed agenti della forza pubblica intervenuti per il ripristino dell'ordine giuridico violato. Tale condotta e le condizioni di vita individuale e sociale di Dolci sono manifesti indici di una spiccata capacità a delinquere del detto imputato e degli altri prevenuti suoi correi»[5].

3. Processo alla Costituzione

Il 24 marzo, nel Palazzo di Giustizia di Palermo, eccezionalmente gremito di pubblico e giornalisti, si apre il processo. Dolci e i suoi complici, in violazione dell'art. 427 cod. proc. pen. che dispone che l'imputato assista all'udienza «libero nella persona», sono condotti in aula con le manette e incatenati. Prima che il Presidente consenta alla richiesta della difesa di farle rimuovere, il P.M. osserva che «la cosa era stata concordata per ragioni di ordine pubblico». Le immagini di Dolci con pesanti ferri ai polsi fanno il giro del mondo.

Nella grande tela intitolata *Le parole sono pietre*, Carlo Levi ritrae Dolci durante il processo: «Si vedono i giudici, i carabinieri, i coimputati, la folla di donne e bambini che davano un'aria di vita popolare, povera e familiare all'antica aula del Tribunale»[6]. Le foto scattate quel giorno ci mostrano un'immagine di Dolci molto simile a quella riprodotta nel quadro, ma con una differenza

[5] *Ibid.*, pp. 105-106.
[6] C. LEVI, *Mostra antologica (Mantova, settembre-ottobre 1974)*, Milano, 1974, commento all'opera n. 87.

significativa: a dispetto degli enormi ferri con i quali viene condotto in udienza, «Dolci», osserva Guido Sacerdoti, «appare con i polsi sovrapposti in croce: è, evidentemente, ammanettato, ma le manette Levi non le ha dipinte. Come non le ha nominate nel *Cristo* quando racconta: "Sono arrivato a Gagliano un pomeriggio d'agosto, portato in una piccola automobile sgangherata. Avevo le mani impedite, ed ero accompagnato da due robusti rappresentanti dello Stato" […]. Fierezza della vittima che non concede alla violenza del potere di venire oggettivata nella rappresentazione»[7].

Alle 9 ha inizio la deposizione di Danilo Dolci. La rievocazione del digiuno del 30 gennaio assume toni grotteschi e quasi surreali: «Le autorità di Pubblica Sicurezza mi chiamarono e mi dissero che la manifestazione non era autorizzata […]. Il tenente dei carabinieri dubitava fortemente che fosse lecito andare in molti sulle spiagge. Facendogli io presente che ogni estate da piccolo ero andato al bagno, alle spiagge popolate di Rimini o della riviera ligure, senza il permesso della polizia, il tenente esprimeva gran dubbi sulla mia veridicità: – Forse c'erano degli agenti tra i bagnanti». In un esemplare dialogo tra sordi, a Dolci che cita la Costituzione, definendola «l'unica legge della quale non ci dobbiamo vergognare», vengono reiteratamente opposte le prescrizioni del T.U.L.P.S.; «quando al funzionario di Pubblica Sicurezza, a proposito del lavoro, feci presente l'articolo 4 della Costituzione, mi disse: – Dolci mio, Dolci mio, queste sono utopie – e lo diceva come con un certo affetto»[8].

Ultimata la deposizione di Dolci, l'avvocato Achille Battaglia prende parola per proporre un incidente di costituzionalità, chiedendo di sospendere il giudizio in attesa del pronunciamento della Corte costituzionale, divenuta operativa da pochi mesi. «Mentre l'articolo 17 della Costituzione», afferma il legale, «stabilisce che le riunioni in luogo pubblico possono essere vietate soltanto per comprovati motivi di sicurezza e di incolumità pubblica, l'art. 18 [del T.U.L.P.S.] consente invece che esse siano vietate e disciolte soltanto per la mancanza del preavviso. Su questo punto un Giudice Costituzionale, Ernesto Battaglini, ha espresso la propria opinione rilevando il contrasto tra le due norme e la incostituzionalità di quella delle Leggi di Polizia». La richiesta viene rigettata dal Tribunale in quanto «manifestamente infondata».

Negli anni successivi, tuttavia, la Corte costituzionale interverrà con numerose sentenze su questo controverso articolo di legge, ridimensionandone e circoscrivendone l'ambito di efficacia.

---

[7] G. SACERDOTI, *Carlo Levi pittore iconoclasta*, in *Meridiana*, n. 53, 2005, p. 90.
[8] AA.VV., *Processo all'articolo 4*, cit., pp. 178-188.

Il conflitto tra *vecchia* e *nuova* legalità, che faticosamente tenta di affermarsi, è – oltre i suoi intendimenti – icasticamente offertoci da un frammento della deposizione resa dal commissario capo di P.S. Di Giorgi: «Dolci diceva di esercitare un diritto sancito dalla Costituzione, al che, io risposi: – Per me esiste un articolo della legge di P.S. che devo fare osservare, quindi si allontani»[9].

Nel pomeriggio del 27 marzo e nel corso del giorno successivo sono chiamati a deporre alcuni testimoni *sui generis*, che sarebbe stato decisamente più usuale incontrare in un'aula universitaria invece che in un Palazzo di Giustizia: uno dopo l'altro, fanno il loro ingresso Lucio Lombardo Radice, Valerio Volpini, Norberto Bobbio, Vittorio Gorresio, Maria Fermi, Gigliola Venturi, Elio Vittorini, Carlo Levi. È il risultato di una precisa strategia della difesa, capace di aumentare ulteriormente il clamore mediatico intorno a un processo che sin dalle sue prime battute si era guadagnato le prime pagine dei quotidiani. Ma non si tratta solo di questo. Ai testimoni oculari citati in fase istruttoria, la pubblica accusa aveva sistematicamente contestato l'attiva partecipazione ai *fatti* del 2 febbraio, per l'implicita ammissione della propria presenza nei luoghi e negli orari in cui questi si erano dipanati. La mutata condizione dei testimoni in imputati rischiava perciò di privare del tutto la difesa del ricorso alla prova testimoniale. I nuovi testi che erano stati convocati erano evidentemente immuni da questo rischio, potendo peraltro giovare alla ricostruzione della fase preparatoria e di ideazione della manifestazione. Dolci, infatti, nelle settimane precedenti allo sciopero, aveva incontrato amici e sostenitori in diverse città italiane, raccogliendone opinioni e suggerimenti. Ecco, ad esempio, uno stralcio di quanto dichiara alla Corte Norberto Bobbio: «Il 12 gennaio, in particolare mi disse che si proponeva di attuare in Partinico una manifestazione, la quale doveva consistere nella esecuzione di lavori in una pubblica trazzera abbandonata, da parte di disoccupati di quella zona. […] Il Dolci ancora una volta affermò che era lontana dal suo animo ogni idea di violenza e che avrebbe attuato la manifestazione solo se avesse avuto la certezza che nessuno dei partecipanti avesse usato la violenza. Quanto ebbe a dirmi quel giorno il Dolci, confermava quello che egli aveva scritto nei propri libri che io ben conoscevo»[10].

Il 29 marzo, con la requisitoria del P.M. e le arringhe dei difensori, il processo si avvia alla fase conclusiva. Il dibattimento ha reso evidente che nell'aula di giustizia del capoluogo siciliano si giustappongono non soltanto due interpretazioni di un clamoroso episodio di protesta, ma due modi distinti, diametralmente opposti, di concepire lo Stato, la legalità, la democrazia, il ruolo dei

[9] *Ibid.*, p. 191.
[10] *Ibid.*, pp. 209-210.

cittadini. Si confrontano, senza possibilità di intendersi, due diverse Italie. «Ecco perché la causa è difficile e il nostro compito arduo quant'altri mai», sosterrà nella sua arringa uno degli avvocati del collegio di difesa, Federico Comandini: «È il cuore del problema che questo processo pone, giudici, innanzi a voi. La Costituzione contro il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza; la nuova casa e la vecchia, slabbrata e diruta, che si ostina a non cadere; l'Italia che si fa, si afferma, si redime e la vecchia Italia che vuol resistere, ma che giorno per giorno, ora per ora, istante per istante, si avvia, ineluttabilmente, a morire»[11].

La questione travalica evidentemente l'ambito del Testo Unico, riguardando più in generale quel vasto *corpus* di leggi e regolamenti promulgati durante il Ventennio, rispetto al quale il legislatore non aveva saputo né voluto intervenire in modo radicale e tempestivo. Una situazione resa ancora più grave e paradossale dal fatto che – per effetto della mancata epurazione – a interpretare e applicare queste norme alla luce della nuova legalità costituzionale erano chiamate spesso figure pesantemente compromesse, a vario titolo e livello, con il regime fascista.

Quello che era stato presentato come il processo all'articolo 4 della Costituzione ha finito per mostrarsi agli occhi dell'opinione pubblica come una complessiva messa in discussione di numerose parti della nostra Carta fondamentale, puntualmente richiamate dagli imputati e dai loro difensori: dall'art. 1, che proclama la Repubblica «fondata sul lavoro»; all'art. 2, che tutela i diritti inviolabili dell'uomo, «sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità»; all'art. 3, che impegna lo Stato a rimuovere gli ostacoli che impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione dei lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese; all'art. 17, che riconosce il diritto a riunirsi pacificamente e consente di vietare le riunioni in luogo pubblico soltanto per comprovati motivi di sicurezza o di incolumità pubblica; all'art. 21: «Tutti hanno diritto di manifestare il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione».

Le conclusioni della pubblica accusa non fanno che ribadire questo profondo iato: per il Pubblico Ministero i fatti di Partinico devono essere ricondotti a una «comunissima vicenda», da esaminare nei suoi limiti strettamente giudiziari. «Gli uomini di cultura sono venuti a parlare delle sue idee, dei suoi progetti, delle sue finalità. Ma i fatti sono quelli che contano agli effetti della legge. Se riterrete, voi giudici, che gli scopi di Danilo Dolci sono nobili, accordate pure le attenuanti

[11] *Ibid.*, p. 224.

generiche e la sospensione della pena: ma non potete dire che egli non ha violato la legge»[12]. La richiesta è perciò di condanna per tutti i reati ascritti: dieci mesi di reclusione per Dolci, pene simili o di poco inferiori per gli altri imputati.

Il compito di concludere l'attività della difesa è affidato, la mattina del 30 marzo, a uno dei più illustri giuristi italiani, che nel processo per lo *sciopero alla rovescia* pronuncia la sua ultima, memorabile arringa. «Questo», afferma Piero Calamandrei, «non è un processo "comunissimo": è un processo eccezionale, superlativamente straordinario, assurdo. […] Un processo in cui si vorrebbe condannare gente onesta per il delitto di avere osservato la legge, anzi per il delitto di avere preannunciato e proclamato di volere osservare la legge: arrestati e rinviati a giudizio sotto l'imputazione di volontaria osservanza della legge con l'aggravante della premeditazione!»[13].

Calamandrei rivela ai giudici di essere stato uno degli amici consultati da Dolci prima di dare corso ai suoi propositi, con parole che mettono in luce un rapporto che va ben oltre l'usuale dinamica tra difensore e assistito e contengono quasi una singolare ammissione di correità: «Quando […] lessi […] quello che stava per succedere a Partinico, trovai che niente di quello che era preannunciato in tale programma poteva in qualsiasi modo andar contro alle leggi o ai regolamenti di polizia: e per questo mi guardai bene dall'avvertire Danilo Dolci, che intanto era ritornato a Partinico, di astenersi dal fare quello che si proponeva. Se in quello che ha fatto c'è qualche cosa di contrario alla legge, sono dunque responsabile anch'io di complicità; e forse la mia responsabilità è più grave della sua, perché io dovrei avere quella conoscenza tecnica delle leggi che Danilo non ha».

Nella vicenda di Dolci, il giurista fiorentino riconosce il «dialogo eterno tra Creonte e Antigone, tra Creonte che difende la cieca legalità e Antigone che obbedisce soltanto alla legge morale della coscienza, alle "leggi non scritte" che preannunciano l'avvenire». Ma con una differenza decisiva: «che qui Danilo non invoca leggi "non scritte". Perché, per chi non lo sapesse ancora, la nostra Costituzione è già stata scritta da dieci anni».

Al rappresentante della pubblica accusa, che aveva invitato la Corte ad attenersi ai fatti e ad astrarsi dalle dichiarazioni delle personalità della cultura che avevano portato le loro testimonianze in aula, si rivolge con parole accorate: «che cosa sono le leggi, illustre rappresentante del P.M. se non esse stesse "correnti di pensiero"? Se non fossero questo, non sarebbero che carta morta: se lo lascio andare, questo libro dei codici che ho in mano, cade sul banco come un peso inerte. E invece

[12] *Ibid.*, pp. 221-223.
[13] *Ibid.*, pp. 291-316.

le leggi sono vive perché dentro queste formule bisogna far circolare il pensiero del nostro tempo, lasciarvi entrare l'aria che respiriamo, mettervi dentro i nostri propositi, le nostre speranze, il nostro sangue e il nostro pianto».

Agli occhi di Piero Calamandrei, la vicenda dei manifestanti di Partinico travalica chiaramente i limiti di una pur nobile vicenda di cronaca in un angolo depresso del Meridione d'Italia: Dolci è assurto a simbolo di una battaglia ben più vasta, che è anche la sua. Egli ha chiaro che il processo di Palermo può segnare un capitolo fondamentale ai fini della lenta e tormentata attuazione della Costituzione, del suo trasformarsi da legge scritta a norma viva nelle coscienze e nella quotidianità dei cittadini: «Oggi l'Italia vive uno di questi periodi di trapasso, nei quali la funzione dei giudici, meglio che quella di difendere una legalità decrepita, è quella di creare gradualmente la nuova legalità promessa dalla Costituzione». La conclusione è accorata: «Voi dovete aiutarci, signori Giudici a difendere questa Costituzione che è costata tanto sangue e tanto dolore, voi dovete aiutarci a difenderla, e a far sì che si traduca in realtà. Vedete, in quest'aula, in questo momento, non ci sono più giudici e avvocati, imputati e agenti di polizia: ci sono soltanto italiani: uomini di questo Paese che finalmente è riuscito ad avere una Costituzione che promette libertà e giustizia. Aiutateci, signori Giudici, colla vostra sentenza, aiutate i morti che si sono sacrificati e aiutate i vivi, a difendere questa Costituzione che vuol dare a tutti i cittadini del nostro Paese pari giustizia e pari dignità!».

Il processo volge ormai al suo epilogo. La sera del 30 marzo, dopo sei ore di Camera di Consiglio, viene data lettura della sentenza: «in nome del popolo italiano» Dolci, cui è riconosciuta l'attenuante dei «motivi di particolare valore morale e sociale», è condannato a un mese e venti giorni di reclusione, oltre al pagamento di una sanzione pecuniaria, delle spese processuali e del costo di mantenimento in carcere. La condanna viene pronunciata per i reati di invasione di terreni aggravata e di istigazione a delinquere, mentre non viene riconosciuta la fondatezza delle accuse di resistenza e oltraggio[14]. Dolci e i suoi complici, avendo già scontato la pena nel corso della detenzione preventiva, sono subito rimessi in libertà.

Solo apparentemente si tratta di una sconfitta. Grazie al processo, la sua lotta ha assunto una risonanza che ha superato i confini nazionali. Nella dichiarazione rilasciata alla stampa dopo la

[14] La sentenza di secondo grado, pronunciata il 27 novembre 1958 dalla Corte d'Appello di Palermo, pur confermando la pena, riconoscerà Dolci colpevole ai sensi degli artt. 18 e 24 del T.U.L.P.S., mentre lo manderà assolto dal reato di invasione di terreni per insufficienza di prove.

scarcerazione, Dolci esprime, infatti, la propria gratitudine non solo a quanti lo hanno attivamente sostenuto, ma anche a chi lo ha avversato: «questi, in poche settimane, credo inconsciamente, sono riusciti a rendere cosciente l'opinione pubblica più di quanto si sarebbe potuto con normali fatiche di anni»[15].

4. Ricerca, inchiesta sociale e oltraggio al pudore

La storia dei rapporti di Dolci con le aule dei tribunali, tuttavia, non si chiude con la sentenza di Palermo. Il 22 marzo 1956, ancor prima che il processo per lo *sciopero alla rovescia* pervenga al suo epilogo, la stampa nazionale dà notizia di un altro procedimento a suo carico: i nuovi capi d'imputazione sono, addirittura, «pubblicazione oscena» e «oltraggio al pudore». Vediamo cosa era accaduto. La rivista *Nuovi Argomenti* aveva anticipato ai propri lettori un capitolo del nuovo saggio di Dolci, *Inchiesta a Palermo*[16], scritto per documentare «come vive chi ha poco lavoro, il disoccupato, chi non ha un lavoro che sia un vero lavoro: chi si industria, "l'industriale" come si dice spesso sul posto»[17]. Come consuetudine dei libri di Dolci, alle pagine di taglio più scientifico, alle tabelle e ai grafici, frutto della ricerca condotta sul territorio, si alterna la proposizione di storie emblematiche ed esemplari, raccontate dai protagonisti in prima persona.

Otto righe particolarmente crude della narrazione autobiografica di Gino O. (il dirigente politico e sindacale Gino Orlando) avevano spinto il Questore di Roma a denunciare Dolci e Alberto Carocci, direttore di *Nuovi Argomenti*, alla procura della Repubblica, che ne aveva a sua volta disposto il rinvio a giudizio. Dopo una serie di udienze, celebrate, a seguito di una controversa decisione, a porte chiuse, si giunge, il 27 giugno 1957, all'esito della vicenda, che investe, nel pieno degli anni Cinquanta, temi come il ruolo della censura e la libertà di ricerca e di stampa. Nuovamente si delinea il conflitto tra un modo autoritario e paternalistico di concepire l'autorità dello Stato e l'affermazione dei nuovi diritti sanciti dalla nostra Legge fondamentale. A Dolci e Carocci è inflitta la condanna a due mesi di reclusione, sia pur con il beneficio della sospensione condizionale[18].

---

[15] AA.VV., *Processo all'articolo 4*, cit., p. 338.

[16] D. DOLCI, *Pagine di un'inchiesta a Palermo*, in *Nuovi Argomenti*, IV, n. 17-18, novembre 1955-febbraio 1956, pp. 136-178.

[17] ID., *Inchiesta a Palermo*, Torino, 1956, p. 9.

[18] Per una ricostruzione della vicenda si veda il quaderno n. 33 (1957) pubblicato dall'Associazione Italiana per la Libertà della Cultura con il titolo *Italia a porte chiuse. Inchiesta sociale od oltraggio al pudore? In merito al processo Dolci-Carocci*, dal quale sono tratte le citazioni dal discorso pronunciato da Vincenzo Arangio-Ruiz (pp. 25-31).

Il 6 luglio, quando ancora non erano state rese note le motivazioni della sentenza, nell'ambito di una serie di iniziative di protesta, si tiene, presso la sede romana del Circolo della Stampa, una manifestazione pubblica organizzata dall'Associazione Italiana per la Libertà della Cultura, presieduta da Ignazio Silone. Tra le numerose adesioni, pervengono quelle di Carlo Antoni, Guido Calogero, Vincenzo Arangio-Ruiz, Giulio Carlo Argan, Riccardo Bauer, Geno Pampaloni, Vasco Pratolini, Mario Fubini, Ferruccio Parri e Domenico Peretti Griva.

«C'è una cosa che mi stupisce anche di più», afferma nel suo discorso Arangio-Ruiz, «ed è la deliberazione presa di fare il processo a porte chiuse: tutto il processo, non solo l'interrogatorio delle parti, non solo l'eventuale escussione dei testimoni, ma anche la requisitoria del P.M., anche le arringhe dei difensori, tutto. […] Gli uomini della mia età risalgono sempre a tempi passati, e allora io sono risalito al codice del 1865, nel quale era detto che il processo si fa a porte chiuse quando c'è pericolo per la morale o per il "buon ordine". Ma poi sono passato a guardare il codice del 1930, art. 423, nel quale ho trovato quella tale espressione che dà al magistrato la possibilità di stabilire che il processo si faccia a porte chiuse ogni volta che egli lo ritenga in qualunque modo pericoloso. Nel tempo fascista si sapeva quale era questo pericolo; adesso lo si sa molto meno, ma certamente ci deve essere qualche cosa che al magistrato fa paura».

«Nella disposizione del codice fascista», prosegue l'insigne giurista, «si trova detto che alla pubblicità del dibattimento si può rinunciare per la natura dei fatti o la qualità delle persone, che possano danneggiare lo Stato, ma anche quando il processo possa "eccitare riprovevole curiosità". Ecco l'espressione con la quale un governo autoritario ha snaturato la norma della procedura penale. […] Perfino nel 1930 qualche obiezione ci fu. […] Ecco l'origine della norma: norma pericolosa, tanto pericolosa che di recente un nostro illustre collega, scrivendo un articolo sulla pubblicità del processo penale, ci si è attaccato, e muovendo dalla "deplorevole curiosità", e ragionandoci sopra, è arrivato a dire che la pubblicità nel processo è una cosa di cui si potrebbe benissimo fare a meno, in linea generale. Dunque, in questo campo, voi vedete come le ciliegie vengano su, e come vengano meno i principi della vita democratica, fra i quali c'è appunto, quello che il controllo della pubblica opinione sia la migliore garanzia dell'equità del giudizio e della giustizia delle sentenze».

Qualche mese più tardi, i giudici del processo d'appello riformeranno la sentenza di primo grado, mandando assolti i due imputati «perché il fatto non costituisce reato». Se le motivazioni della sentenza di prima istanza avevano riconosciuto valore scientifico solo alle opere caratterizzate dalla «ricerca dei principi e formazione dei concetti e loro ordinamento in logico sistema», nella

sentenza pronunciata il 14 dicembre 1957 dalla Corte d'Appello di Roma, si mettevano in luce gli esiti paradossali di un tale criterio, sulla base del quale si sarebbe giunti a negare dignità scientifica a qualsiasi lavoro di indagine di tipo statistico o, per esempio, a un atlante di tavole anatomiche per lo studio dell'ostetricia.

«La Corte», considera Pasquale Beneduce, «per poter sostenere finalmente il carattere scientifico delle *Pagine di un'inchiesta*, è obbligata ad escludere la natura artistica e letteraria del testo, quella "produzione letteraria a contenuto sociale" che al contrario i giudici di primo grado avevano riconosciuto, tacciandola però di oscenità».

Il crinale, piuttosto scivoloso, sul quale i magistrati si muovono tenta di individuare un arduo e insolito punto di equilibrio tra il ruolo di critico letterario e quello di censore. Osserva ancora Beneduce: «Quei racconti, che nella prima sentenza erano divenuti senz'altro corpo di reato a carico di Dolci e Carocci, qui assumono, scrivono i giudici, la forza di *shock narrativi*, di potenti inserti biografici che, pur nella loro stessa volgarità, rendono bene *le idee e i sentimenti* dei personaggi e il *clima* in cui essi vivono. Insomma *l'approccio emozionale* di Dolci all'indagine, come verrà chiamato più tardi da autorevoli amici stranieri dello scrittore, diviene qui una *funzione della ricerca*»[19].

Non solo le pagine di *Inchiesta a Palermo*, ma anche i testi di queste sentenze, costituiscono oggi straordinari documenti di un Paese, e di una magistratura, che lentamente stanno cambiando.

5. Il sistema clientelare-mafioso

Consapevole, sin dall'arrivo in Sicilia, del ruolo nefasto svolto dalla criminalità organizzata nell'impedire un pieno sviluppo – economico, civile, democratico – del territorio, Dolci era giunto presto a individuare il cuore del problema nel rapporto perverso tra mafia e ampi settori della politica siciliana e nazionale, giungendo a elaborare il concetto di *sistema clientelare-mafioso*. «La mafia», afferma Dolci nella *Premessa* a *Chi gioca solo*, «ha così potuto nell'ultimo dopoguerra partecipare al governo dell'Italia dal livello comunale, provinciale, regionale, ai più alti livelli»[20].

Il 22 settembre 1965, nel corso di una conferenza stampa successiva a un'audizione della Commissione antimafia, Dolci accusa di collusione con la criminalità organizzata il Ministro del Commercio con l'estero Bernardo Mattarella, il sottosegretario alla Sanità Calogero Volpe, il

[19] P. BENEDUCE, *Postfazione* a D. DOLCI, *Processo all'articolo 4*, nuova edizione, Palermo, 2011, pp. 422-423.
[20] D. DOLCI, *Chi gioca solo*, Torino, 1966, p. 9.

senatore Girolamo Messeri e numerosi notabili siciliani: oltre cento persone – tra loro, anche contadini analfabeti – accettano di sottoscrivere, esponendosi direttamente, testimonianze circostanziate. «È il momento in cui occorre fare nome e cognome, e rischiare di persona. Se ogni discorso sulla mafia non si risolve in una denuncia precisa, diventa letteratura. E la mafia, a livello di letteratura, è già un discorso d'evasione. Bisogna, insomma, uscire dalla descrizione di situazioni generiche. E per fare ciò occorre coraggio. Il coraggio di denunziare fatti e persone, di esporsi di persona»[21].

A seguito delle querele presentate da Volpe, Messeri e Mattarella, Dolci e il suo collaboratore Franco Alasia sono nuovamente chiamati a difendersi in un'aula di tribunale. Il 9 dicembre 1966, a un anno dall'inizio del procedimento, la IV sezione penale del Tribunale di Roma respinge la richiesta della difesa di ammissione di ulteriori prove documentali e testimoniali. Dolci, con una lettera aperta ai Giudici, annuncia la clamorosa decisione di non partecipare più alle udienze e di ritirare il mandato ai propri difensori: «Signor presidente, signori giudici, come ho avuto modo di dirvi, non ebbi mai alcuna ragione di avversione personale nei confronti di Bernardo Mattarella, Calogero Volpe, o delle altre persone che si sono querelate; svolgo da molti anni con un gruppo di esperti un lavoro per lo sviluppo socio-economico in Sicilia e per questa ragione, accogliendone l'invito, ho consegnato alla Commissione parlamentare antimafia i risultati delle nostre indagini; […]. Iniziatosi il processo, ritenevo si fossero verificati due nuovi eventi sotto certi aspetti di importanza storica: un Tribunale veniva investito dell'indagine più rilevante e produttiva nella lotta contro la mafia, quella appunto sui rapporti tra mafia e politica; i testimoni, sottraendosi al tradizionale timore della vendetta mafiosa, riferivano in pubblica udienza su fatti che fino a quel momento erano stati perlopiù sussurrati in gruppetti di persone intime tra loro. […] Ma il Tribunale, con la sua decisione del 9 dicembre scorso, rifiutando di accettare copia degli altri documenti che avevo consegnato alla Commissione parlamentare antimafia (60 riguardanti Mattarella e 35 Volpe), e rifiutando di ascoltare un solo testimone ancora su una materia tanto grave e aperta, contro le sue stesse iniziali disposizioni, credo abbia oggettivamente reso impossibile di penetrare maggiormente nel fenomeno della mafia ed in particolare nei suoi rapporti con la politica. […] Chi ha cominciato a rompere il silenzio pauroso – ed io fin che sono vivo, sarò con loro –, troverà altre vie: ho piena fiducia che la verità saprà comunque farsi strada. So che i mafiosi, i loro amici e chi paurosamente o interessatamente sta dalla loro parte, potranno dire che in questo modo intendiamo sottrarci al

[21] Dichiarazione di Danilo Dolci raccolta da L. TERMINE, *Sciascia, Dolci, Damiani e il giorno della civetta*, in *Cinema Nuovo*, n. 190, novembre-dicembre 1967, p. 22.

giudizio. Non è così, dal momento che noi abbiamo chiesto, e seguitiamo a chiedere un pieno – tanto meglio se rapido – accertamento su tutto; tanto più che, ovviamente, il giudizio procederà anche in nostra assenza. La conoscenza diretta di quanto male abbia fatto e tuttora faccia il sistema clientelare-mafioso – il vero imputato in questo processo, non nascondiamocelo – sottoponendo e umiliando popolazioni intere dove esso alligna; la certezza che non si può contribuire in Sicilia, nel mondo, allo sviluppo di una vita nuova eludendo i problemi, mi impongono questo passo»[22].

Il 21 giugno 1967 giunge la sentenza: Dolci è condannato a due anni di reclusione; Franco Alasia a un anno e sette mesi. La pena verrà confermata nel 1972 in appello e dalla Cassazione con la pronuncia del 26 giugno 1973. Solo la promulgazione di un provvedimento di indulto eviterà ai due una nuova, e questa volta lunga, detenzione.

«A quelli della mia generazione che hanno voluto ascoltarlo, Danilo Dolci», ha affermato Gian Carlo Caselli nel 1997, in occasione della sua scomparsa, «ha insegnato a stare dalla parte dei più deboli. Ci ha insegnato a lottare per i loro diritti non solo con la denuncia, ma anche con l'azione concreta. La mia scelta di venire a Palermo, cinque anni fa, è in parte dipesa dal suo insegnamento»[23].

6. Radio Libera e l'articolo 21

Il 15 gennaio 1968 un violentissimo terremoto sconvolge la Valle del Belice: il Centro Studi e Iniziative sospende le proprie attività per contribuire all'opera di soccorso delle popolazioni colpite. Il 15 settembre viene reso pubblico un accurato piano di ricostruzione e sviluppo per le zone disastrate, frutto del lavoro di decine di esperti, destinato purtroppo a rimanere del tutto inattuato. Risultano tragicamente evidenti i ritardi, l'improvvisazione e le omissioni degli interventi ufficiali.

Il 25 marzo 1970 la prima emittente privata italiana, *Radio Libera Partinico*, «la radio della nuova Resistenza», sorta in violazione del monopolio pubblico dell'etere, lancia il suo S.O.S. disperato: a oltre due anni dal sisma, la gente continua a vivere nelle baracche, nessun edificio è stato ricostruito, «si marcisce di chiacchiere e di ingiustizie, la Sicilia muore». Con una lettera inviata al Presidente della Repubblica e al Governo, Dolci e i suoi collaboratori Franco Alasia e Pino

[22] La documentazione raccolta, la lettera ai giudici e ampi stralci degli atti processuali sono contenuti in D. DOLCI, *Chi gioca solo*, seconda edizione ampliata, Torino, 1967.

[23] La dichiarazione è stata riportata da diverse testate. Si vedano, in particolare, *La Stampa*, *la Repubblica* e *l'Unità* del 31 dicembre 1997.

Lombardo chiariscono il significato della protesta: «Mi auguro che gli organi dello Stato italiano abbiano, di fronte a tutto il mondo, la capacità di intendere il senso dell'iniziativa e di rispondervi nell'unico modo civile possibile: avviando immediatamente, con alto senso di responsabilità, la ricostruzione»[24].

Da tutto il mondo arrivano centinaia di messaggi di solidarietà e sostegno all'iniziativa. «Anche quando l'uomo non può nulla contro [le calamità naturali]», afferma Italo Calvino, «le loro conseguenze sono ben diverse in una situazione statica e gretta, con un'economia che non pensa che al proprio ristretto guadagno immediato, e in una situazione in cui tutte le risorse – economiche, umane, naturali – vengono impegnate per il bene comune. Per questo a vegliare a Partinico stanotte è la coscienza dell'Italia, una coscienza che è per così poca parte rappresentata dalla classe dirigente, e che è amaro privilegio dei poveri»[25].

I documenti trasmessi dalla radio danno voce agli abitanti e agli amministratori dei comuni colpiti dal sisma, ai progettisti incaricati dei lavori, al "popolo dei baraccati". Ne risulta un quadro desolato ed estremamente analitico della situazione: un bambino racconta della difficoltà di fare scuola in un *container*; una giovane donna dell'esigenza di avere nuovamente un ospedale dove partorire o essere curati; un impiegato comunale della burocrazia che rende quasi impossibile dare esecuzione a un progetto. I tecnici fanno il punto sulle opere più urgenti alle quali porre inizio: dei 162 miliardi di lire stanziati, erano stati spesi appena seicento milioni; a fronte di diciannove comuni gravemente danneggiati o distrutti dal sisma, con una popolazione residente di circa 200.000 abitanti, erano stati avviati esclusivamente i lavori per la costruzione di quattro lotti di alloggi popolari.

Le testimonianze sono intervallate da un appello, pronunciato da Danilo Dolci in italiano e in traduzione inglese[26], e dalla lettura dell'articolo 21 della Costituzione.

A ventisette ore dall'avvio dell'iniziativa si assiste al ripetersi di un copione già noto, con «l'irruzione di un centinaio di carabinieri e guardie di pubblica sicurezza, attrezzatissimi di potenti

[24] La lettera è contenuta nel libretto allegato al CD audio *Radio Libera Partinico 1970*, a cura di Amico Dolci, pubblicato dal Centro per lo Sviluppo Creativo "Danilo Dolci" nel 2005. Il disco ripropone una selezione delle incisioni della radio, curata da Michele Straniero e distribuita dagli "Archivi sonori" dell'Istituto De Martino (1970).

[25] Una selezione dei messaggi di adesione è riportata in appendice a G. SPAGNOLETTI, *Conversazioni con Danilo Dolci*, Milano, 1977, pp. 209-212.

[26] Le trasmissioni avvenivano simultaneamente in modulazione di frequenza e a onde corte: l'appello di Radio Libera fu captato persino dagli strumenti di bordo di alcuni mercantili in navigazione nell'Oceano Atlantico.

mezzi meccanici: in pochi minuti scassavano con innegabile perizia porte e cancelli impossessandosi delle trasmittenti»[27].

Danilo Dolci, Franco Alasia e Pino Lombardo, benché denunciati, non subirono conseguenze per la loro azione: un'amnistia evitò di dover fare nuovamente i conti con una Corte. Pino Lombardo, a distanza di molti anni, sembra quasi rammaricarsene: «Da un punto di vista politico, non sarebbe stato male se ne fosse seguito un processo, perché il tema era molto interessante da approfondire, da dibattere nelle aule di un tribunale. Ma l'iniziativa ha avuto ugualmente una forza tale che poi il Parlamento ha analizzato il problema e si è passati a fare una legge che consentisse a tutti di poter utilizzare questi strumenti»[28].

Ancora una volta Dolci era riuscito non solo a realizzare una clamorosa e innovativa azione di protesta, ma – con largo anticipo rispetto alla stagione delle *radio libere* e alle prime pronunce della Corte costituzionale – aveva posto all'attenzione dell'opinione pubblica il tema cruciale del pluralismo e della possibilità di accesso agli strumenti dell'informazione.

7. Passato e presente

Se per molti versi, quella di Dolci, è una storia profondamente radicata nel tempo nel quale si è compiuta, è difficile negare l'attualità di molti suoi temi.

La crisi economica, le dimensioni assunte dal fenomeno della disoccupazione, soprattutto giovanile, ma anche i recenti interventi del legislatore in materia di sicurezza (che hanno indotto a parlare di norme "anti Gandhi"), concorrono a farci sembrare vicina persino una vicenda per tanti aspetti esemplare dell'Italia degli anni Cinquanta, come lo *sciopero alla rovescia*.

In anni nei quali le istituzioni nazionali ed europee, e perfino le principali forze politiche, paiono aver definitivamente rimosso dal proprio orizzonte ideale l'obiettivo della piena occupazione, l'opera di Dolci e del suo Centro Studi e Iniziative, e forse lo stesso dettato dell'articolo 4 della Costituzione, non possono che suonarci distanti e, nel contempo, di nuovo urgenti.

In un ambito del tutto diverso, se può apparirci remoto il tempo nel quale vigeva il regime del monopolio pubblico dell'etere, altri problemi si profilano oggi alla luce del ruolo ormai

---

[27] D. DOLCI, *Il limone lunare. Poema per la radio dei poveri cristi*, Bari, 1970, p. 6.

[28] *Intervista a Pino Lombardo*, in G. ORLANDO, S. VITALE (a cura di), *La radio dei poveri cristi. Il progetto, la realizzazione, i testi della prima radio libera in Italia*, Marsala, 2008, p. 52.

pervasivo assunto dai nuovi mezzi di informazione: dalla difficoltà di risalire alle fonti e alla veridicità delle notizie, al ruolo esercitato da alcune multinazionali, di fatto escluse da qualsiasi forma di controllo democratico, nella selezione delle notizie e nel diverso grado di visibilità assegnato alle stesse. Sia pur in forme profondamente mutate, sembra così riproporsi la questione del pluralismo e del diritto di accesso ai mezzi di informazione.

Per nulla superate ci risultano, poi, le denunce e le battaglie di Dolci relative al fenomeno mafioso, che ha anzi gradualmente assunto dimensioni molto più vaste, trasformandosi da male che affliggeva alcune zone del Meridione d'Italia a diffusa emergenza nazionale. Particolarmente acuta è a tal proposito l'elaborazione del concetto di *sistema clientelare-mafioso*, che pone l'accento sul comportamento collusivo agito da settori non marginali della politica e delle istituzioni.

Alla fine degli anni Settanta, rispondendo a una domanda di Giacinto Spagnoletti, Dolci traccia un bilancio sintetico e in parte autocritico della sua attività: «Se ora mi guardo indietro e mi rivedo iniziare i primi passi, ignorante di lavoro sociale, ignorando tutto della zona dove mi sembrava necessario operare, penso come è stato bene obbedire al bisogno che avevo dentro, vincendo i complessi che l'ambiente e i vecchi sogni mi suscitavano. Quanti errori sono occorsi per apprendere qualcosa – nei rapporti con le persone, con i gruppi, con le moltitudini –; quante lacune si sono superate lavorando; quanti rimorsi occorrono per sbagliare di meno. A poco si è riusciti? Avrei potuto fare di più, avremmo potuto fare meglio? […] Sono lieto di aver collaborato con centinaia e centinaia di persone attivamente coraggiose che non si stupiscono di nulla, che hanno gli occhi aperti su tutti i connubi e le corruzioni pubbliche»[29].

Come il tema della difesa e dell'attuazione della Costituzione non concerne solo il passato, ma riguarda anche il nostro tempo presente, così la vicenda di Dolci, che ha accompagnato per intero il nostro secondo Novecento, pare recuperare oggi una stringente e forse non prevedibile contemporaneità.

GIUSEPPE BARONE
Centro per lo Sviluppo Creativo "Danilo Dolci"

[29] G. SPAGNOLETTI, *Conversazioni con Danilo Dolci*, cit., p. 12.